

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CMB SRL

1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI

1.1 - Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali tra le parti relativi alla fornitura di cilindri oleodinamici e pneumatici.

Esse devono essere coordinate con le condizioni speciali eventualmente concordate per iscritto dalle parti o inserite nella conferma scritta di CMB Srl di accettazione dell'ordine.

1.2 - A meno che non siano state specificamente approvate per iscritto da CMB Srl dovranno, invece, ritenersi prive di effetto le condizioni generali o speciali difformi riportate o richiamate dal Cliente nelle sue comunicazioni a CMB Srl.

2 - FORMAZIONE DEL CONTRATTO

2.1 - Il contratto di fornitura si perfeziona con la conferma scritta di CMB Srl di accettazione dell'ordine, con le condizioni ivi indicate.

2.2 - Qualora il Cliente non intenda accettare in tutto od in parte le condizioni riportate nella conferma scritta di CMB Srl, dovrà comunicarlo a CMB Srl in forma scritta entro 3 giorni dalla ricezione della predetta conferma. Nel caso in cui il Cliente proponga altre condizioni di fornitura, il contratto si intenderà concluso a tali condizioni solamente se CMB Srl invierà conferma scritta di accettazione dell'ordine.

2.3 - Eventuali offerte CMB Srl si considerano valide limitatamente al periodo di tempo indicato sulle medesime ed esclusivamente per l'integrale fornitura di quanto nelle stesse quotato.

3 - DATI TECNICI, DISEGNI, DOCUMENTI E MODIFICHE INERENTI LA FORNITURA

3.1 - I dati e le illustrazioni risultanti dai cataloghi, prospetti, circolari o altri documenti illustrativi di CMB Srl hanno carattere indicativo. Questi dati non hanno valore impegnativo se non espressamente menzionati come tali nella conferma d'ordine di CMB Srl.

3.2 CMB Srl si riserva la facoltà di apportare in qualunque momento ai propri prodotti le modifiche che ritenesse convenienti, dandone notizia al Cliente se interessano l'installazione.

3.3 - Qualora il Cliente proponesse delle modifiche ai prodotti, affinché le medesime divengano di obbligatoria esecuzione, dovrà esistere pieno accordo scritto tra le parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero occasionare sui prezzi e sui periodi di consegna precedentemente stabiliti. Ogni responsabilità relativa alle conseguenze delle modifiche richieste dal Cliente rimane in capo al richiedente.

3.4 I prezzi potranno inoltre subire variazioni qualora le quantità ordinate vengano ridotte o venga richiesta una consegna più sollecita rispetto a quanto già concordato.

3.5 - Il Cliente s'impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste nel contratto di fornitura, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano di proprietà di CMB Srl e che il Cliente non può, direttamente e/o per interposta persona e per qualsiasi finalità, consegnare/esibire/cedere a terzi né riprodurre senza autorizzazione scritta di CMB Srl.

3.6 - Il Cliente è tenuto ad informare CMB Srl, in fase precontrattuale, dell'esistenza di eventuali normative particolari da rispettare nel Paese di destinazione finale della merce da fornire.

4 - ESCLUSIONI

4.1 - Salvo diverso accordo scritto, non sono compresi nella fornitura il progetto del cilindro, l'installazione delle apparecchiature fornite, specifici collaudi, manuali e corsi di addestramento, assistenza all'avviamento e tutte le prestazioni e gli oneri non menzionati nella conferma scritta di CMB Srl di accettazione dell'ordine.

4.2 - Analogamente i costi di imballaggio, le imposte, i bolli, le spese doganali, i dazi, le spese di trasporto ed ogni altro onere aggiuntivo non sono compresi nei prezzi se non risulta altrimenti dalla conferma scritta di CMB Srl di accettazione dell'ordine.

5 - CONSEGNE

5.1 - Salvo patto contrario le forniture si intendono per merce resa Exw, senza imballaggio.

5.2 - Con la rimessione dei materiali al Cliente o al vettore, CMB Srl si libera dell'obbligo di consegna e tutti i rischi sui materiali stessi passano al Cliente anche nel caso in cui CMB Srl sia incaricato della spedizione.

5.3 - I termini di consegna hanno carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi.

5.4 - Se non diversamente pattuito dalle parti, essi iniziano a decorrere dal momento della conclusione del contratto, a meno che il Cliente non debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto, perché allora la decorrenza dei termini è sospesa fintantoché non vi abbia provveduto.

5.5 - I termini di consegna si intendono prolungati di diritto:

1) qualora il Cliente non fornisca nei tempi concordati e comunque in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura o richieda delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi;

2) qualora cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza di CMB Srl, ivi compresi ritardi di subfornitori, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti.

5.6 - Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa e CMB Srl può sospendere le consegne fintantoché il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute.

5.7 - I termini di consegna si intendono stabiliti a favore di CMB Srl; pertanto il Cliente non potrà rifiutare di prendere in consegna i prodotti prima della data stabilita.

5.8 - Salvo quanto previsto nel successivo art. 11, nel caso di mancata presa in consegna dei prodotti da parte del Cliente per fatto a lui imputabile o, comunque, per causa indipendente dalla volontà di CMB Srl, il Cliente sopporterà i rischi e le spese per la loro custodia.

5.9 - Qualora le parti abbiano pattuito che, in caso di ritardata consegna, CMB Srl sia tenuto a pagare una somma a titolo di penale, il Cliente, fermi gli oneri probatori a suo carico, non potrà in ogni caso chiedere somme superiori alla penale come risarcimento per i danni patiti a causa del ritardo.

6 - COLLAUDI E MONTAGGI

6.1 - Collaudi speciali, eventualmente previsti nella conferma scritta di accettazione d'ordine, verranno eseguiti a spese del Cliente nello stabilimento indicato da CMB Srl.

6.2 - Montaggio e collaudo in opera, se richiesti, verranno eseguiti da CMB Srl a spese del Cliente.

7 - PAGAMENTI

7.1 - Salvo diverso accordo, i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro i termini previsti nella conferma scritta di accettazione d'ordine presso il domicilio di CMB Srl o presso l'Istituto di credito indicato: in caso di ritardo il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori, salva in ogni caso la facoltà per CMB Srl di chiedere il risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 11.

7.2 - Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra le parti non dispensano il Cliente dall'obbligo di osservare le condizioni e i termini di pagamento e potranno, quindi, essere proposte unicamente a seguito dell'integrale pagamento.

8 - GARANZIA

8.1 - CMB Srl garantisce la conformità di prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto e dalla documentazione tecnica ivi allegata e/o trasmessa a CMB Srl.

8.2 - La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione.

8.3 - Entro tale periodo CMB Srl, al quale il Cliente, non più tardi di otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l'esistenza dei difetti, si impegna, a sua scelta - entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità della contestazione - a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi. Il reso di merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato dal Fornitore con l'apposito modulo (RMA).

8.4 - Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora CMB Srl, d'accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest'ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione da CMB Srl e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l'intervento nel modo più rapido e sicuro.

8.5 - La garanzia decade ogniqualvolta i prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati modificati o riparati senza l'autorizzazione di CMB Srl. CMB Srl non risponde inoltre dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua.

9 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

9.1 - CMB Srl è responsabile esclusivamente del buon funzionamento dei cilindri oleodinamici e pneumatici forniti in ottemperanza alle caratteristiche e prestazioni espressamente indicate nella conferma d'ordine. CMB Srl non si assume, invece, alcuna responsabilità per l'eventuale funzionamento difettoso di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti forniti da CMB Srl anche se quest'ultimi sono stati montati o collegati secondo schemi o disegni suggeriti da CMB Srl, a meno che tali schemi o disegni non siano stati sviluppati in collaborazione col Cliente e indicati nell'ordine, nel qual caso la responsabilità di CMB Srl sarà circoscritta a quanto indicato nei disegni e, comunque, per un ammontare non superiore al valore della fornitura di CMB Srl.

9.2 - In ogni caso, al di fuori delle ipotesi tassative ed inderogabili previste dall'ordinamento vigente in tema di responsabilità del fornitore, e salvo quanto previsto dall'art. 1229 cod. civile, il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni diretti e indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore della merce fornita.

10 - RISERVA DI PROPRIETÀ

10.1 - CMB Srl conserva la proprietà dei prodotti forniti fino al totale pagamento del prezzo pattuito.

11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA

11.1 - Il contratto di fornitura sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per effetto della semplice dichiarazione scritta di CMB Srl di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, qualora il Cliente:

- 1) ometta o ritardi i pagamenti dovuti oltre 10 giorni dalla scadenza della singola fattura e ferma la facoltà di CMB Srl di sospendere le eventuali forniture ancora in corso;
- 2) ritardi o manchi di prendere in consegna i prodotti nei termini previsti dal precedente art. 5;
- 3) non osservi gli obblighi di riservatezza previsti dall'art.3.5.

11.2 - L'eventuale tolleranza ad uno o più comportamenti oggetto della presente clausola risolutiva espressa non comporta volontà di rinuncia all'esercizio della clausola, che rimane, pertanto, esercitabile.

11.3 - Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il Cliente venga posto in liquidazione o sia stato assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale.

12 - RECESSO CONVENZIONALE

12.1 - Nel caso in cui il Cliente diminuisca le garanzie che aveva dato e/o possedeva o non fornisca le garanzie che aveva promesso CMB Srl avrà facoltà di recedere dal contratto.

13 - LEGGE APPLICABILE

13.1 - Tutti i contratti di fornitura con l'estero sono disciplinati dalle presenti condizioni generali e sono regolate dalla legge e dalla giurisdizione italiana.

13.2 Il presente Contratto è redatto in lingua italiana ed il testo italiano è l'unico che farà fede.

14 - FORO COMPETENTE

14.1 - Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione, validità, risoluzione, cessazione di contratti di fornitura intervenuti tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Vicenza, con esclusione di qualsiasi altro foro.

data

CMB Srl

Il Cliente

(Solo per Italia)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, si approvano espressamente le seguenti clausole: 3- Dati tecnici, disegni, documenti e modifiche inerenti la fornitura; 5 - Consegne; 7 - Pagamenti; 8 - Garanzia; 9 - Responsabilità del Fornitore; 11 - Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva; 12 - Recesso convenzionale; 14 - Foro competente.

Il Cliente